

Professionisti

LA REMUNERAZIONE «ADEGUATA»

Il principio

Ordini soddisfatti: «Abbiamo fermato la corsa al ribasso per i servizi intellettuali»

Le criticità

La norma «tagliata» su misura per contratti con banche, assicurazioni e grandi clienti

IN ORDINE SPARSO

Alcune professioni (con Albo e senza) alle prese con l'equo compenso: il quadro di chi già ha i parametri di riferimento e l'esistenza di attività non previste dai parametri

Fonte: Elab. Sole 24 Ore del lunedì su dati dei bilanci Casse di previdenza (per gli iscritti), Rapporto Professionisti o stime di ass. e Ordini



DOMANDE & RISPOSTE

Cos'è l'equo compenso?
La norma sull'equo compenso intende garantire ai professionisti e in generale ai lavoratori autonomi - una parcella proporzionata al lavoro svolto. Si intende evitare che soprattutto nei contratti stipulati con i clienti cosiddetti "forti" (banche, assicurazioni e grandi imprese), i professionisti subiscano il peso di clausole vessatorie, che ne ridimensionano il compenso. La norma è stata spinta soprattutto dagli avvocati con un disegno di legge. Inserita nella legge di bilancio, è stata stralciata. Ora viene recuperata nel Df fiscale, che la estende a tutte le professioni e richiama la Pa perché applichi l'equo compenso.

La norma sull'equo compenso cita dei parametri ai quali il giudice dovrà fare riferimento per determinare la parcella del professionista in caso di controversia con il cliente. Qual è la loro natura?
Dopo l'abrogazione dei minimi tariffari, l'articolo 9 del Dl 1/2012 prevede che, in caso di liquidazione delle prestazioni di un professionista da parte di un organo giurisdizionale, si faccia riferimento a parametri stabiliti con decreto da parte del ministero vigilante (la gran parte delle professioni con Albo è vigilata dalla Giustizia). I parametri sono, pertanto, gli importi di riferimento (peraltro derogabili dal giudice in aumento o in ribasso) nelle controversie. Al momento le professioni non ordinarie non hanno Dm con parametri.

Equo compenso a perimetro stretto

Il nodo dei parametri per le nuove attività senza Albo - Dubbi sui rapporti con privati e Pmi

Antonello Cherchi
Valeria Uva

L'equo compenso appenderà conosciuto a tutti i liberi professionisti, iscritti all'Albo e non, per ora, resta limitato. Il principio di una remunerazione adeguata - introdotto nel decreto fiscale con una norma su misura per gli avvocati, poi estesa con un breve comma anche a tutti gli altri professionisti - segna sicuramente una svolta, a distanza di oltre cinque anni dall'abolizione delle tariffe minime. Ma passando dalla teoria alla pratica, non è di facile e immediata applicazione a tutta la galassia eterogenea del lavoro autonomo.

Un primo grande spartiacque tra le professioni ordinarie e quelle prive di Albo. In teoria l'equo compenso si dovrebbe applicare anche a queste ultime. L'attuazione, però, per ora resta sulla carta. La norma infatti dà come riferimento per definire l'equo compenso i parametri fis-

sati nei decreti ministeriali categorici per categoria. E questo al momento taglia fuori le professioni senza Albo (oltre due milioni di interessati) che non hanno ancora i decreti con i parametri. A ciò si aggiunge la richiesta delle categorie di una regola più

LA PROTESTA

Confermato l'appuntamento di giovedì 30 novembre indetto da Cup e Rete tecnici a presidio dell'obiettivo conquistato con il Dl fiscale

chiara: è per questo - ma soprattutto per far pressione nei confronti di Governo e Parlamento perché non venga stravolto quanto finora inaspettatamente ottenuto - che il Cup (Comitato unitario delle professioni) e la Rete delle professioni tecniche ha confermato per giovedì

prossimo una manifestazione nazionale a Roma.

Nell'attesa, le professioni "orfane" dei parametri stanno a guardare: così è per i tributaristi. «Non possiamo applicare per analogia neanche i decreti esistenti, ad esempio quello dei commercialisti, perché emanati dalla Giustizia, mentre noi siamo vigilati dal Mise», spiega Enrico Peruzzo, presidente dell'associazione italiana tributaristi.

Situazione analoga per gli amministratori di condominio, come sottolinea Francesco Burrelli, presidente nazionale Anaci, che apprezza la novità - «la norma sull'equo compenso è giusta e importante» - e vede la mancanza dei parametri come un'opportunità: «È l'occasione per sedersi al tavolo con il ministero dello Sviluppo economico per metterli a fuoco».

Niente problemi di questo tipo per gli avvocati, che possono contare su una disposizione "ta-

gliata" sul d.l. «L'avvocatura è stata trainante nel capovolgere il principio della corsa al ribasso - afferma Andrea Mascherin, presidente del Consiglio nazionale forense - e nel fissare quello del compenso equo. In prospettiva la norma si può migliorare: per esempio, si può precisare meglio la non derogabilità di certe clausole. Riguardo, invece, ai parametri, noi li abbiamo e coprono tutte le nostre attività».

Stesso discorso per i consulenti del lavoro. Anche per Marina Calderone, presidente della categoria, il giudizio è positivo: «Abbiamo portato avanti una battaglia per porre fine alla prassi sempre più consolidata di molte pubbliche amministrazioni di chiedere prestazioni a un euro offrendo ai professionisti solo un rimborso spese». Sui parametri non ci sono problemi: esistono e coprono tutte le attività.

Copertura parziale

Per i commercialisti, invece, nel

decreto parametri mancano le certificazioni per Industry 4.0 o per la 23. Situazione analoga per i periti industriali: «Manca il design», spiega il presidente Giampiero Giovannetti.

Anche i chimici hanno i parametri, che però non comprendono tutte le attività. «Chiedremo di ampliarli - commenta Nausicaa Orlandi, presidente del Consiglio nazionale. Nel complesso, la norma è importante». Così è anche per i geologi, i cui parametri sono parziali. «Il decreto - spiega Francesco Peduto, presidente nazionale della categoria - è in fase di ripensamento anche per allinearli al nuovo codice appalti».

Privati e Pmi

L'equo compenso come strutturato per gli avvocati non si applica, per esplicita esclusione della norma, alle imprese «rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie im-

prese». Se l'eccezione venisse confermata per tutti, i contratti con le Pmi e con i privati sarebbero, dunque, fuori dal perimetro dell'equo compenso. A essere esclusa sarebbe la maggior parte del tessuto produttivo italiano. «Le Pmi sono le nostre principali clienti» commenta Giorgio Luchetta del Consiglio nazionale commercialisti. «Di fatto saremo scoperti, visto che la maggior parte di noi lavora proprio per privati e Pmi», aggiunge Massimo Crusi, tesoriere del Consiglio nazionale architetti.

Ingegneri e geometri, però, danno una lettura diversa della norma. Massimiliano Pittau, direttore della Fondazione del Consiglio nazionale ingegneri, cita la relazione di accompagnamento al decreto legge, dove si fa riferimento «a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti». «Questo dovrebbe rendere possibile l'equo compenso anche nei rapporti

con Pmi e privati, almeno per le categorie diverse dagli avvocati», sostiene Pittau, che cita l'analoga posizione di Maurizio Sacconi, presidente della commissione Lavoro del Senato e primo firmatario di un Ddl in materia. Anche per i tecnici della presidenza del Consiglio geometri da una prima lettura dell'articolo, l'equo compenso sembrerebbe applicabile a tutte le fattispecie.

Se dovesse prevalere questa lettura, però, i più penalizzati sarebbero proprio gli avvocati, gli unici per cui l'equo compenso varrebbe solo nei confronti dei clienti forti.

Vanno controcorrente gli informatici. Per Andrea Violetti, presidente di Confassociazioni digital, l'equo compenso non è una conquista, ma «una surrettizia reintroduzione delle tariffe. Per gli informatici senior poi i parametri sono addirittura troppo bassi».

Sanità. Le offerte in linea con la legge Gelli, in attesa dell'approvazione dei decreti attuativi

Medici, si parte con le nuove polizze

Filippo Martini
Bianca Lucia Mazzei

Medici, infermieri e tutti coloro che lavorano nell'area sanitaria sia come dipendenti sia come liberi professionisti possono iniziare a sottoscrivere nuove polizze in linea con la legge 24/2017. Ovvero con l'estensione del periodo di garanzia previsto dalla "ri-forma Gelli": copertura di dieci anni precedenti la polizza e dei dieci successivi alla fine dell'attività. Nonostante il ritardo dei decreti attuativi (dovevamo arrivare a luglio), infatti, il mercato assicurativo comincia ad attrazzarsi.

Quello sanitario è un settore molto frammentato in cui il livello di rischio è fortemente legato alla specializzazione. Tant'è che in alcuni campi come ginecologia, ortopedia o neurochirurgia è difficile trovare una copertura. Per questo Enpam (la cassa di previdenza dei medici), una volta usciti i decreti, bandirà una gara per mettere a punto polizze che coprano ciascuna specialità.

L'attuazione

Secondo Federico Gelli, promotore della legge e responsabile sanità del Pd, i tre provvedimenti attuativi «confluiranno in un decreto unico che puntiamo a far approvare a gennaio 2018».

Il decreto dovrà indicare i requisiti minimi delle polizze e delle classi di rischio con i relativi massimali, oltre a fissare le regole sul trasferimento del rischio in caso di subentro contrattuale.

Per favorire la concorrenza ed evitare che un cambio di polizza determini una riduzione della copertura, nel decreto potrebbe entrare anche la cosiddetta "deeming clause", ossia la copertura delle richieste relative a fatti segnalati mentre la polizza è vigente anche se presentate dopo la sua chiusura. «Il tema dei fatti noti è un aspetto cruciale: sarà importante vedere come sarà disciplinato» spiega Andrea Rocco responsabile enti pubblici del broker Marsh.

Il decreto, con molta probabilità, fisserà anche la data entro cui l'obbligo assicurativo previsto dalla legge 24 per le strutture sanitarie e per chi svolge le pro-

fessioni sanitarie sarà definitivamente operativo.

Gli elementi da esaminare

Ma quali sono le clausole da valutare per scegliere la polizza giusta? La decisione dipende innanzitutto dal tipo di attività svolta: se libero professionista ha bisogno di una copertura completa, mentre se è dipendente basta la tutela per colpa grave. Vista la molteplicità di specializzazioni è inoltre fondamentale un'esatta e chiara descrizione delle attività coperte dalla polizza.

Va quindi prestata attenzione alla presenza dei requisiti di estensione della durata previsti dalla legge Gelli: la copertura retroattiva degli eventi accaduti nei dieci anni precedenti la chiusura del contratto e la copertura "ultrattiva" dei risarcimenti chiesti nei dieci anni successivi alla fine dell'attività per fatti verificatisi mentre la polizza era valida.

Per evitare l'"abbandono" dopo un sinistro (evento frequente nel settore sanitario) è meglio prevedere il divieto di recesso successivo alla denuncia.

L'offerta

In attesa dei decreti il mercato sta già cominciando ad offrire prodotti allineati con la novità normativa e con i contenuti che potrebbero entrare nei decreti attuativi, come la deeming clause «Per chi svolge professioni sanitarie la legge 24 già fornisce elementi sufficienti - dice Giorgio Moroni responsabile della Specialty Professional Services di Aon - La nostra proposta comprende retroattività decennale, ultrattiva automatica e deeming clause».

Una proposta ad hoc per medici dipendenti che svolgono anche attività professionale non invasiva arriva da Assiteca: «è una delle nostre tre convenzioni», spiega Enzo Grilli, direttore della divisione Sanità. «Presenteremo una polizza adeguata alla norma Gelli - dice Attilio Steffano, amministratore di Assimedici - sia per quanto riguarda retroattività che ultrattiva e che conterrà anche la deeming clause».

Come valutare le coperture assicurative

OGGETTO

L'oggetto della polizza indica il rischio professionale che la compagnia di assicurazione copre nell'ipotesi di errore dell'assicurato. Deve quindi descrivere in modo dettagliato ed esauriente l'attività tecnica svolta (specialità, tipologia diagnostica o terapeutica, chirurgico invasiva, ecc.). Nell'apposita sezione del contratto devono essere inoltre indicati con chiarezza anche il luogo o i luoghi in cui viene esercitata (intra moenia ovvero presso studi privati)

MASSIMALE/FRANCHIGIA

Il massimale è il valore massimo della protezione economica offerta dalla polizza, mentre la franchigia indica la soglia al di sotto della quale l'assicurato risponde in proprio. Bisogna prestarvi massima attenzione. Possono essere indicati sia per sinistro che per anno. Per quanto riguarda i massimali spetta ai decreti attuativi della legge Gelli stabilire i valori minimi obbligatori

SPESE PER ASSISTENZA

Un elemento importante è la copertura dei costi difensivi necessari per le consulenze tecniche medico-legali, o per le spese di giudizio. Si tratta di una clausola accessoria rispetto alla garanzia principale (ossia la copertura dei danni causati dall'attività professionale). Le spese possono essere coperte con un impegno espresso assunto in polizza o tramite una garanzia cosiddetta "tutela legale" stipulata a parte rispetto Rc professionale

DURATA TEMPORALE

La durata della copertura indica il periodo in cui il sinistro viene garantito. In base alla legge 24 la polizza deve coprire i sinistri relativi a fatti avvenuti nei dieci anni precedenti la polizza (retroattività) e le richieste di risarcimento avanzate nei dieci anni successivi alla fine dell'attività purché relativi a fatti avvenuti mentre la polizza era vigente (ultrattiva). La legge concorrenza obbliga inoltre l'assicuratore ad offrire un'ultrattiva decennale non legata alla fine attività

CAMBIO DI POLIZZA

Il decreto attuativo potrebbe prevedere la "deeming clause" una clausola di derivazione anglosassone finalizzata a facilitare il passaggio da una polizza all'altra poiché evita perdite di copertura. Consente di denunciare fatti (avvenuti durante la durata del contratto) capaci di generare sinistri che verranno coperti dalla polizza anche se la richiesta di risarcimenti arriverà dopo la sua chiusura

RECESSO POST SINISTRO

Molta attenzione va posta alle clausole che scattano dopo l'accadimento del sinistro e che limitano la copertura. In primo luogo quelle che consentono all'assicuratore di recedere dal contratto dopo la denuncia di un sinistro o che delimitano la copertura, (quando vi è un altro professionista responsabile), alla quota di colpa attribuita all'assicurato ("solidarietà passiva"). Entrambe possono essere escluse dal contratto

www.cvapsa.it

COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE ENERGIA PULITA, EVOLUZIONE, INNOVAZIONE

Oltre 3 miliardi di kWh di energia pulita, prodotti dall'acqua, dal vento e dal sole
CVA cresce e produce valore



 ACQUA

 VENTO

 SOLE

 RETE

 MERCATO


